



## PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*Circolare n. 7 / 2012*

Castelfranco Veneto, 22/03/2012

### **Oggetto: MODIFICHE ALL'ART.6 DPR 633/72 CON EFFETTO 17/03/2012**

La regola generale descritta dall'art. 6 del DPR 633/72 indica che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia è ammesso, come deroga, che il momento impositivo sia l'emissione della fattura se precedente al pagamento, oppure che sia pagato (anche parzialmente con acconto) il servizio, pure precedentemente alla reale prestazione dello stesso.

In ottica di armonizzazione di tale disciplina fra i servizi interni e quelli fra operatori intracomunitari, ad effetto dal 17/03/2012 sono state recepite dall'ordinamento nazionale alcune disposizioni che influiscono sui servizi business to business, ed in particolare:

- a) momento di effettuazione del servizio
- b) obbligo di integrazione della fattura ricevuta (con esclusione di autofattura in certi casi).

Le novità influiscono solo i servizi 'generici' di cui art. 7-ter D.P.R. 633/72 da e verso soggetti passivi non stabiliti in Italia.

#### **a) Momento di effettuazione del servizio**

Dopo la premessa della regola generale, la novità al punto 'a)' individua, per i servizi generici Business to Business (Art 7-ter), che il momento di effettuazione del servizio sia riconosciuto con l'ultimazione della prestazione.

Anche in questo caso è ammessa come deroga l'anticipazione del momento impositivo con la data di pagamento.

Per questi motivi, dal 17/03/2012 e nei casi descritti, l'emissione della fattura antecedente al pagamento non ha alcun effetto sull'effettuazione dell'operazione. Si attendono ulteriori indicazioni dall'Agenzia Entrate sul 'valore fiscale' (anche ai fini IVA) di una fattura ricevuta a fronte di un servizio ancora non pagato e non ultimato.

Se i servizi così specificati sono a prestazione periodica, il momento impositivo è la 'maturazione dei corrispettivi' e comunque il termine di ciascun anno se il servizio è pluriennale.

#### **b) Acquisto di servizi generici e registrazioni con modalità 'reverse charge'**


È stata eliminata la previsione di autofatturazione in alcuni casi specifici, infatti il soggetto passivo italiano che riceva fattura da soggetto passivo UE per prestazione di 'servizi generici' (7-ter) dovrà eseguire la registrazione della stessa secondo l'art. 17, co.2 del DPR 633/72, mediante integrazione e doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite.

Pertanto l'operatore Italiano che riceva una fattura di servizi 7-ter dovrà integrarla obbligatoriamente e registrarla come da art. 46 e 47 DL 331/93. L'autofattura è ammessa solo se non è stata ricevuta fattura decorso un mese dall'effettuazione dell'operazione, oppure la fattura ricevuta è carente nell'imponibile.

Ricordiamo che per l'applicazione delle nuove disposizioni è comunque necessario che l'operatore Italiano e quello Comunitario siano iscritti nell'apposito registro VIES dei soggetti autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Nella speranza di essere stati esaustivi e sufficientemente schematici, cordiali saluti.

Dr Jari Vivian



Dr.ssa Michela Pallizzer

